

## CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

### TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA dell'ISIS Paolo Carcano di Como.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20, 2020-21, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

#### Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

#### Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto


1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

### TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

#### CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

#### Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:



- a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
  - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

### **Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente**

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

### **Art. 6 – Informazione**

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
  - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
  - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
  - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

### **Art. 7 – Materie della contrattazione integrativa**

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
  - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
  - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);



- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

### **Art. 8 – Confronto**

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
  - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
  - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
  - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
  - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

## CAPO II - DIRITTI SINDACALI

### **Art. 9 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al piano terra, presso l'ingresso agli uffici di segreteria, e di una bacheca digitale sul sito d'istituto. RSU e OO.SS. sono responsabili dell'affissione nelle bacheche dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo studiolo 7.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS., qualora designate, rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



### **Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro**

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno dieci giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata dal dirigente scolastico al personale tramite circolare; l'adesione va espressa entro tre giorni dalla comunicazione, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la presenza di un collaboratore per ogni plesso e un assistente amministrativo nell'Ufficio segreteria. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti**

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.


### **Art. 12 – Referendum**

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

### **Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990**

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 c. 1 lett. a dell'Accordo sull'attuazione della Legge 146/1990:

- 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali;
- 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico per garantire lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del ciclo d'istruzione;
- il DSGA, 1 assistente amministrativo, 1 collaboratore scolastico per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di supplenza breve;



Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

### **TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente**

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

#### **Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA**

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

### **TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA**

#### **Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
  - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
  - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. Nel caso siano presentate più richieste di flessibilità oraria, e che sia impossibile accoglierle tutte garantendo continuità e qualità dei servizi, saranno accolte in via prioritaria le richieste motivate da condizioni personali di disabilità o dalla necessità di assistenza a familiari disabili; in secondo luogo, le richieste motivate da documentate esigenze familiari. A parità di condizioni, infine, si procederà attraverso sorteggio, garantendo in ogni caso di anno in anno la rotazione del personale beneficiario della flessibilità oraria.



**Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le circolari vengono pubblicate sul sito istituzionale entro le ore 20.00 da lunedì a venerdì; entro le ore 14.00 il sabato; i docenti sono tenuti a prenderne visione quotidianamente durante il loro orario di servizio, e in ogni caso entro 24 ore durante la settimana, entro 48 in occasione di festività e nei fine settimana. Le comunicazioni al personale sono inoltrate tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso entro le ore 20.00 dal lunedì al venerdì e il sabato entro le ore 14.00.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

**Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione**

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica attività di formazione del personale interessato. L'introduzione di nuovi applicativi viene effettuata gradualmente e assicurando che le soluzioni tecnologiche adottate siano tali da migliorare nel contempo l'efficacia dei processi di lavoro e le condizioni stesse del lavoro.
2. L'attività di formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA; è garantita in primo luogo attraverso i corsi di formazione organizzati dalla rete d'ambito e in secondo luogo, se disponibili, attraverso le risorse finanziarie della scuola.

**TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO**


**CAPO I - NORME GENERALI**

**Art. 19 – Fondo per il salario accessorio**

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018-19 è complessivamente alimentato da:
  - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
  - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
  - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
  - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni o altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

**Art. 20 – Fondi finalizzati**

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:



a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 88.906,43;
b) per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica	€ 4.275,99;
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 7.084,77;
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 4.613,26;
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 5.028,89;
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 5.048,46;
h) per i progetti nazionali e comunitari	€ 48.738,00

Le risorse finanziarie per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011, ammontano a € 14.385,43.

Le risorse finanziarie destinate alla alternanza scuola-lavoro, definite preventivamente sulla base della L. 107/2015 in € 53.148,19, saranno ricalcolate dal MIUR alla luce delle nuove norme introdotte con la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 c. 784.

## CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

### Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

### Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica (art 22 c. 4 lettera c2)

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA e in modo proporzionale agli addetti dei due settori. Sono quindi assegnati per le attività del personale docente € 57.897,26. e per le attività del personale ATA € 23.648,17.
2. Le economie del Fondo dell'Istituzione scolastica relative all'a.s. 2017-18, pari a € 2.302,00, e derivanti da minori spese per le voci riguardanti il personale ATA, confluiscono nelle risorse attribuite per l'a.s. 2018-19 per le attività del personale ATA, che ammontano quindi complessivamente a € 25.950,17.
3. È regola generale che le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

### Art. 23 – Stanziamenti dal Fondo dell'istituzione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il Fondo dell'istituzione scolastica destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. staff di direzione	€ 4.900,00
b. attività aggiuntive di insegnamento	€ 16.000,00
c. attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	€ 17.710,00
d. responsabili di progetti e attività	€ 5.337,50
e. gruppi di lavoro	€ 11.900,00

La ripartizione dettagliata è specificata **nell'Allegato A**.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. Attività di supporto alla realizzazione del PTOF	€ 4.943,50
---	------------

b. intensificazione dei compiti per sostituzione di colleghi assenti e carichi aggiuntivi di lavoro	€ 12.621,00
c. supporto gestione Esami di Stato e prove Invalsi	€ 975,00
d. incarico di sostituzione DSGA	€ 1.775,00
e. ore eccedenti	€ 5.045,00

La ripartizione dettagliata è specificata **nell'Allegato B**.

**Art. 24 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori relativi alla Alternanza scuola-lavoro e a progetti nazionali e comunitari (art. 22 c. 4 lett. c3)**

1. I criteri per l'attribuzione di compensi accessori relativi alle attività di alternanza scuola-lavoro sono definiti in modo da riconoscere a tutto il personale coinvolto nella organizzazione e nella gestione delle attività un riconoscimento economico forfettario, differente a seconda del ruolo svolto. I criteri per l'attribuzione dei compensi saranno oggetto di apposita contrattazione una volta definite dal MIUR le risorse a disposizione dell'istituto.
2. Le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale, sono attribuite con riferimento alle modalità di selezione del personale indicate in modo dettagliato nei bandi.
3. In assenza di indicazioni specifiche, si procederà all'attribuzione degli incarichi e dei compensi accessori connessi attraverso avviso interno e selezione sulla base di criteri espliciti e pubblici.

**Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (art. 22 c. 4 lett. c4)**

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018-19 ammontano a € 14.385,43, a cui si aggiungono le economie degli anni precedenti, pari a € 1.341,07, per un totale complessivo di € 15.726,50.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:

- gli importi dei compensi che il dirigente può assegnare sono quattro;
- il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500 euro lordo dipendente, quello più alto non potrà essere superiore a 1500 euro lordo dipendente;
- la percentuale dei docenti valorizzati non deve essere inferiore al 20% dei docenti a tempo indeterminato
- nel caso di attività di autoformazione, i compensi potranno essere attribuiti a gruppi e non a individui, e tra questi poi omogeneamente ripartiti.

**Art. 26 - Conferimento degli incarichi**

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### **Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA**

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate a unità orarie e attribuite forfettariamente ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

### **Art. 28 - Incarichi specifici**

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.

## **TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 22 c. 4 CCNL 2016-18)**

### **Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

### **Art. 30 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione**


1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

## **TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria**

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

### **Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio**



1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

*Autore* *Juan Carlos* *Julio Gil*  
*2000*

**Allegato A**  
**Ripartizione FIS e FS personale docente**

L'importo complessivo del FIS destinato al personale docente ammonta a euro **57.897,26**. Questa la ripartizione proposta (tutti i compensi, ad eccezione delle risorse destinate alle attività aggiuntive di insegnamento, devono essere intesi come forfettari):

<b>Staff</b>	Numero docenti	Ore	Totale
Primo collaboratore del DS	1	110	1.925,00
Secondo collaboratore del DS	1	110	1.925,00
Coordinatore corsi serali	1	60	1.050,00
<b>Totale</b>			<b>4.900,00</b>
<b>Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 lettere b, e)</b>	Numero docenti	Ore	
Tempi di recupero		200	7.000,00
Sportello recupero		200	7.000,00
Corsi di recupero estivi		40	2.000,00
<b>Totale</b>			<b>16.000,00</b>
<b>Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88 lettera d)</b>	Numero docenti	Ore	
Coordinatori dei CDC – doppio coordinamento	3	75	1.312,50
Coordinatori dei CDC – classi quinte	11	180	2.887,50
Coordinatori dei CDC – singolo coordinamento	44	528	9.240,00
Coordinatori dei dipartimenti di area	6	24	420,00
Coordinatori di materia	15	150	2.625,00
Responsabili di laboratorio	7	70	1.225,00
<b>Totale</b>			<b>17.710,00</b>
<b>Responsabili di progetti e attività (art. 88 lettera d)</b>			
Progetto lingue	2	20	350,00
Potenziamento-orientamento biologia con curvatura biomedica	1	20	525,00
Referente internazionalizzazione	1	20	350,00
Referente Liceo Cambridge	1	20	350,00
Referente esami Cambridge	1	20	350,00
Educazione alla salute	1	10	175,00
Giochi matematici	1	10	175,00
Giochi e olimpiadi (italiano, informatica, chimica)	3	16	262,50
ECDL	2	20	350,00
Multisport	1	10	175,00
Volontariato	1	10	175,00
Ecoschool	1	10	175,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Prove Invalsi	1	10	175,00
Referente minori adottati	1	5	87,50
Scambi culturali	1	10	175,00
Giornata della creatività	1	10	175,00
Progetto FAI	1	5	87,50
Astrofisica	1	5	87,50
Studente atleta di alto livello	1	5	87,50
EEE La scienza nelle scuole	1	5	87,50
Cittadinanza europea	1	10	175,00
Un filo di Seti	1	20	350,00
ComOn	1	20	350,00
Laboratori tipografici per la scuola	1	5	87,50
<b>Totale</b>			<b>5.337,50</b>
<b>Gruppi di lavoro</b>	<b>Numero docenti</b>	<b>Ore</b>	<b>Totale</b>
RAV e Piano di miglioramento	4	40	700,00
Staff Liceo Cambridge	2	20	350,00
Orientamento		250	4.375,00
Ecoschool	2	10	175,00
Gruppo di lavoro per l'inclusione	6	60	1.050,00
Dipartimento internazionalizzazione	6	60	1.050,00
Formazione classi e esami integrativi	3	30	525,00
Viaggi e visite di istruzione	2	20	350,00
ComOn	2	20	350,00
Job&Orienta	3	30	525,00
The True Cost	2	20	350,00
Revisione PTOF	4	40	700,00
Gruppo 150 anni	3	30	525,00
Gruppo eventi tavola periodica	3	30	525,00
Gruppo certificazione competenze	2	20	350,00
Gruppo competenze di cittadinanza e costituzione	5	25	437,50
<b>Totale</b>			<b>12.337,50</b>
<b>Totale impegnato F.I.S. Docenti</b>			<b>56.285,00</b>

Restano a disposizione **euro 1.612,26**.

L'importo a disposizione per le funzioni strumentali ammonta invece a **euro 7.084,77**. La ripartizione proposta:

Funzioni strumentali	Numero docenti	Ore	Totale
BES	1		1.771,19
Servizi informatici	1		1.771,19
Orientamento	2		885,59
Scuola e lavoro	1		1.771,19
<b>Totale Funzioni strumentali</b>			<b>7.084,76</b>

*Allegato* *funce per l'indirizzo* *Luca G. G. G.* *www*

**Allegato B**  
**Ripartizione FIS personale ATA**

L'importo complessivo del FIS destinato al personale ATA, che ammonta a euro **25.950,17**, è ripartito tra Assistenti Amministrativi, Assistenti Tecnici e Collaboratori Scolastici in ragione del numero degli addetti dei diversi settori.

Tutte le somme impegnate sono attribuite forfettariamente al personale, ad eccezione delle ore eccedenti l'orario di servizio; quando non diversamente indicato, le somme impegnate sono distribuite in modo omogeneo tra tutto il personale in servizio. L'assenza dal servizio non comporta la riduzione del compenso, a condizione che siano stati comunque conseguiti i risultati connessi con l'incarico stesso.

Fondo ATA	Ore	Personale	Importo orario	Totale
<b>a) Assistenti amministrativi: risorse</b>	<b>470</b>	<b>10</b>	<b>14,50</b>	<b>6.815,00</b>
Attività di supporto alla realizzazione del PTOF				1.856,00
Intensificazione dei compiti e sostituzione di eventuali colleghi assenti				1.450,00
Sostituzione DSGA		1		1.251,07
Ore eccedenti l'orario di servizio	156			2.263,93
<b>Totale impegnato</b>				<b>6.821,00</b>
<b>b) Assistenti tecnici: risorse</b>	<b>585</b>	<b>12</b>	<b>14,50</b>	<b>8.482,50</b>
Attività di supporto alla realizzazione del PTOF				1.087,50
Prove Invalsi	32	4		464,00
Supporto gestione informatica degli Esami di Stato	40	4		580,00
Intensificazione gestione e manutenzione laboratori informatici	150	4		2.175,00
Intensificazione gestione e manutenzione laboratori chimici	150	4		2.175,00
Intensificazione per sostituzione colleghi assenti				696,00
Ore eccedenti l'orario di servizio	88			1.276,00
<b>Totale impegnato</b>				<b>8.163,50</b>
<b>c) Collaboratori scolastici: risorse</b>	<b>854</b>	<b>16</b>	<b>12,50</b>	<b>10.675,00</b>
Attività di supporto alla realizzazione del PTOF				2000,00
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro aree laboratori ITI e sostituzioni colleghi assenti				1.148,43
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro aule piano terreno ITI, uffici, palestra e sostituzioni colleghi assenti				1.148,43
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro primo piano ITI e sostituzioni colleghi assenti				765,62
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro secondo piano ITI e sostituzioni colleghi assenti				765,62
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro aule terzo piano e torretta ITI e sostituzioni colleghi assenti				765,62
Intensificazione per carico aggiuntivo di				382,81

*Allegato B* *giune nel fisco* *valore* *Alberto*

lavoro aule piano terra Liceo e sostituzioni colleghi assenti				
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro aule primo e secondo piano Liceo e sostituzioni colleghi assenti				765,62
Intensificazione per carico aggiuntivo di lavoro aule terzo piano Liceo e sostituzioni colleghi assenti				382,81
Ore eccedenti l'orario di servizio - per ricevimento genitori, riunioni varie, open day	160			2.000,00
<b>Totale impegnato</b>				<b>10,124,96</b>
<b>Totale impegnato</b>				<b>25.109,46</b>
<b>Totale F.I.S. ATA</b>				<b>25.950,17</b>

### Incarichi specifici

Le risorse disponibili per gli **Incarichi Specifici** al personale ATA per l'anno scolastico **2018/19** sono pari a euro **4.613,26**.

Le risorse, ripartite tra i diversi settori in proporzione al numero degli addetti e sulla base di una valutazione dei carichi di lavoro, sono destinate a incentivare le attività di seguito indicate:

- 1) **Assistenti amministrativi n. 6 incarichi specifici - € 180,00 base per ciascun incarico**, per complessivi € **1.080,00**
- 2) **Assistenti tecnici n. 5 incarichi specifici - € 291,20 base per ciascun incarico**, per complessivi € **1.456**
- 3) **Collaboratori scolastici n. 14 incarichi specifici - € 115,81 base per ciascun incarico**, per complessivi € **1.578,20**

*Handwritten signatures:*  
 [Signature 1]      [Signature 2]      [Signature 3]      [Signature 4]